

# *ARPA Molise*

**CAPITOLATO**

**CIG 352142215D**

## **PREMESSA**

L'ARPA Molise indice una gara per la gestione, della durata triennale, di distributori automatici per la distribuzione di bevande calde e fredde, snack e altro all'interno della propria sede dipartimentale ubicata in C.da Selva Piana a Campobasso.

Il servizio distributori automatici, oggetto della gara, è rivolto ai seguenti utenti: personale dell'Agenzia e terzi.

L'utenza potenziale è di circa 50 persone giornaliere.

Gli spazi (intesi come locali e loro pertinenze) dei distributori automatici e i relativi impianti fissi sono di proprietà dell'ARPA Molise.

E' a carico del gestore l'indennità d'uso a favore dell'Agenzia.

Il gestore, in possesso di autorizzazione sanitaria, dovrà fornire distributori certificati che rispettino le vigenti norme di sicurezza.

\*\*\*\*\*

### **Art.1**

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e altro presso la sede dipartimentale dell'Agenzia in C.da Selva Piana a Campobasso. Allo stato è prevista 1 postazione eventualmente posizionabile anche alle altre sedi dell'Agenzia (Campobasso – Direzione Generale, Sez. Dip.le di Termoli, Dipartimento di Isernia).

### **Art. 2**

Sono messi a disposizione della gestione, a carico dell'Agenzia i locali per la realizzazione del servizio richiesto l'acqua potabile e l'energia elettrica, mentre rimangono a carico della gestione la pulizia, la rimozione dei rifiuti e la manutenzione del distributore.

Il contraente dovrà assumere l'impegno di installare in prossimità del distributore automatico appositi contenitori per la raccolta differenziata.

### **Art. 3**

Il gestore, all'inizio dell'attività, dovrà essere in possesso di una polizza di assicurazione non inferiore ad 2.500.000,00 per danni dovuti all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse che derivassero all'Agenzia e/o terzi, cose persone. Per l'uso dei locali e spese di sorta il gestore dovrà corrispondere all'Agenzia un importo annuo non inferiore ad € 40000 (da determinare a seguito di gara) per ogni postazione.

Tale importo dovrà essere versato annualmente sul conto Bancario dell'Agenzia.

### **Art.4**

Il servizio sarà svolto dal gestore e/o eventuale personale alle sue dipendenze, a completo suo carico ed in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando l'Agenzia da qualsiasi responsabilità.

Pari obblighi il gestore si assume in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l'igiene del lavoro e la salute degli eventuali collaboratori.

### **Art.5**

Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, delle marche conosciute a livello nazionale o di ambito CE. Il costo del caffè non potrà superare l'importo unitario di € 0,40. E' fatto divieto per il gestore di vendere alcolici e super alcolici a tutti gli utenti.

### **Art. 6**

La concessione ha validità triennale a decorrere dall'aggiudicazione e non è prevista disdetta scritta da una delle parti. L'ARPA Molise si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, tramite preavviso, alle medesime condizioni e prezzi del precedente.

**Art. 7**

Non è consentito il subappalto, nemmeno parziale, del servizio oggetto della presente convenzione.

**Art. 8**

L'Arpa Molise è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi o di qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione.

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio derivassero all'Agenzia o a terzi, cose, persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico della gestione.

**Art. 9**

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle procedure operative in sicurezza;
- qualità dei prodotti non soddisfacente;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

In caso di risoluzione la Ditta non potrà accampare alcun diritto d'indennità.

**Art. 10**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

**Art. 11**

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il bando e il disciplinare di gara.

**Art. 12**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente. Il Foro di Campobasso è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

Campobasso, 7 novembre 2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(*Dr. Luigi PETRACCA*)